



---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CINISELLO B., CUSANO M., PADERNO D. E SESTO S.GIOVANNI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER GLI APPALTI PUBBLICI.**

Il Sindaco illustra la seguente relazione-proposta:

L'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 stabilisce che:

- i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

L'art. 23-ter del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114 e dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 hanno ridefinito il quadro riguardante le modalità di svolgimento delle gare, nell'ottica dell'aggregazione della domanda, stabilendo che a partire dal primo novembre 2015 devono essere svolte in modo associato le procedure riguardanti i servizi, le forniture e i lavori pubblici ricorrendo, anche, alle centrali di committenza ;

La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (art. 3, comma 34°, Codice);

I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00 (comma 3);

Numerose interpretazioni, confermate dall'ANAC con la determinazione n. 11/2015, hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 costituisca un'espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 come strumento alternativo all'unione di comuni;

La norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

L'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

Il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti interessati;

Valutato che la formula della convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza è finalizzata a consentire ai comuni associati una gestione ottimale delle procedure di acquisizione di servizi e beni, una migliore programmazione degli acquisti degli stessi, oltre che una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nelle succitate procedure;

Preso atto della volontà manifestata dai Comuni di Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo di costituire un'unica centrale di committenza, in osservanza della normativa sopra richiamata;

Rilevato che la suddetta volontà si pone peraltro in linea con gli ultimi orientamenti legislativi, in particolare laddove nel disegno di legge recante la delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (approvato al Senato con atto n. S1678) attualmente, in seconda lettura, alla Camera (atto n. C 3194), si prevede, all'art. 1, comma 1 lett. v), «...l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma e, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, aggiudicati da comuni non capoluogo di provincia, livelli di aggregazione subprovinciali definendo a tal fine **ambiti ottimali territorialmente omogenei** e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche

---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti”;*

Esaminato al riguardo lo schema di convenzione tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni per la gestione in forma associata della Centrale unica di Committenza per gli appalti pubblici, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Precisato che:

- la centrale di committenza è istituita presso il Comune di .....
- la presente convenzione ha durata di 3 anni;
- in conformità alle previsioni contenute nella Direttiva 2014/24/UE, la Centrale Unica di Committenza, potrà agire come:
  - **Soggetto aggregatore della domanda**, fungendo da collettore delle esigenze di acquisizione di beni, servizi e lavori omogenei da parte dei Comuni associati, gestendo per conto dei predetti Enti le procedure di affidamento;
  - **Soggetto che accentra e gestisce le procedure** di appalto di lavori, servizi e forniture;
- In fase di prima applicazione della presente convenzione la Centrale Unica di Committenza opererà esclusivamente per le procedure di appalto dei lavori pubblici. Conclusa la fase di sperimentazione, **che terminerà entro il 31 dicembre 2016**, gli enti aderenti alla convenzione valuteranno la prosecuzione della gestione associata con l'estensione alle procedure di acquisto di beni e servizi nonché all'aggregazione della domanda. A tal fine gli enti formalizzeranno la propria decisione con apposita deliberazione consiliare.

Precisato altresì che tale convenzione è aperta all'adesione di altri comuni che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;

Considerato che i costi a carico del Comune previsti dalla convenzione sono i seguenti:

- a norma dell'art. 15.6 i costi di ciascuna procedura di acquisizione (AVCP, pubblicazioni, eventuali gettoni per commissioni di gara ecc.) che devono trovare copertura nel quadro economico di ciascun appalto e che graverebbero comunque sul comune ove procedesse in proprio;
- la quota di compartecipazione al fondo di cui all'art. 15.9 che trova copertura a seguito prelievo dal fondo di riserva;
- eventuali costi per dotazione strumentale di cui all'art. 16 che trovano copertura negli stanziamenti a bilancio per dotazioni informatiche.

Propone di approvare, per le ragioni suesposte, la convenzione tra Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni per la gestione in forma associata della Centrale unica di Committenza per gli appalti pubblici, nel testo allegato quale parte integrante e

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

sostanziale della presente deliberazione

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione e vista la suesposta proposta;

Ritenuto pertanto necessario procedere al convenzionamento in oggetto allo scopo di raggiungere le finalità sopraesposte e di adempiere adeguatamente ai nuovi obblighi normativi che favoriscono le sinergie tra enti locali;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'argomento iscritto al punto n. .... dell'ordine del giorno della seduta odierna;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della seduta, depositato agli atti;

Atteso che la 1<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente ha esaminato l'argomento nelle sedute del .....

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario generale in qualità di responsabile Settore affari generali, ed in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore gestione risorse ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Con n. .... voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare, per le ragioni suesposte, la convenzione tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni per la gestione in forma associata della Centrale unica di Committenza per gli appalti pubblici, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza di provvedere al fine di istituire la centrale unica di committenza entro i termini previsti dalla legge;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti ..... resi per alzata di mano da n. .. Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO, CUSANO MILANINO,  
PADERNO DUGNANO E SESTO SAN GIOVANNI PER LA GESTIONE IN FORMA  
ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE MEDIANTE L'ISTITUZIONE  
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

(art. 33, comma 3-bis, D.Lgs n. 163/2006)

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno ....., del mese di ..... presso la sede del Comune di .....,

**TRA**

il Comune di Cinisello Balsamo, con sede legale in....., via/piazza ..... n. ...., codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

**E**

il Comune di Cusano Milanino, con sede legale in....., via/piazza ..... n. ...., codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

**E**

il Comune di Paderno Dugnano, con sede legale in....., via/piazza ..... n. ...., codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

**E**

il Comune di Sesto San Giovanni, con sede legale in....., via/piazza ..... n. ...., codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO**

- che la sensibilità dei cittadini pretende, sempre più, un'amministrazione locale efficiente e capace di assicurare un adeguato livello di servizi;
- che il dibattito sul riassetto costituzionale in atto nel Paese è centrato anche sulla ridefinizione di una nuova Governance locale che sia all'altezza delle aspettative delle comunità, rispondendo alla necessità di costruire un sistema dei poteri locali più adeguato alle esigenze di sviluppo e ai bisogni dei cittadini e del tessuto economico e sociale, per sostenere la competitività dei sistemi territoriali e l'abbattimento dei costi burocratici e di transazione amministrativa da parte delle imprese;
- che, contemporaneamente, l'evoluzione del quadro normativo degli ultimi anni ha innescato un processo di decentramento amministrativo caratterizzato in primo luogo da un incremento

esponenziale delle funzioni e dei servizi che i singoli Comuni sono chiamati a svolgere e in secondo luogo da un ridimensionamento delle risorse e dei trasferimenti statali;

- che i Comuni devono, conseguentemente, affrontare alcuni cambiamenti sostanziali, al fine di rispondere al nuovo ruolo che viene loro affidato nel governo e nella gestione dei propri territori e delle proprie comunità, non ultimo un processo di riorganizzazione che consenta, anche mediante la realizzazione di forme efficienti di esercizio associato delle funzioni e dei servizi, di ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione;
- che la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante " Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni "che detta un'ampia riforma in materia di enti locali, ha previsto l'istituzione delle città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni;
- che la stessa la legge 56 punta ad una razionalizzazione e semplificazione delle strutture di governo locale;
- che nell'ambito dei principi che governano la mission dell'Area Metropolitana di Milano e che risultano recepiti all'interno del relativo Statuto vi è la "realizzazione di un'amministrazione pubblica più efficiente attraverso interventi di radicale semplificazione del quadro normativo, regolamentare e organizzativo";
- che la riduzione delle risorse disponibili, unita alla lunga esperienza maturata nelle gestioni sovra locali, ha reso nei fatti l'accrescimento dimensionale degli enti tramite nuovi sistemi di governance una strategia praticabile e anzi socialmente desiderabile, perché l'unica in grado di porre costi minori a carico della società;
- che fra i Comuni si sono già prodotti in questi ultimi anni esperienze di soggetti sovracomunali deputati alla gestione in modo associato di servizi, in particolare nell'ambito dei servizi alla persona (Comuni del Piano di Zona), costituzione di aziende consortili ( IPIS);
- che Comuni di minori dimensioni hanno condiviso l'ambito della gestione degli appalti e che si è riscontrata un'efficace condivisione dei fabbisogni, valorizzando logiche e metodologie di organizzazione a "rete," nonché una riduzione dell'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici con conseguente riduzione dei costi di gestione delle procedure grazie al conseguimento di economie di scala e opportunità di maggiori e più efficaci controlli;
- che il comma 3-bis, dell'articolo 33 del Codice degli appalti, integrato dall'articolo 23-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014 n. 114 e dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 hanno ridefinito il quadro riguardante le modalità di svolgimento delle gare, nell'ottica dell'aggregazione della domanda, stabilendo che a partire dal primo novembre 2015 devono essere svolte in modo associato le procedure riguardanti i servizi, le forniture e i lavori pubblici ricorrendo, anche, alle centrali di committenza ;
- che i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni hanno colto la sfida del legislatore e hanno costituito un tavolo di lavoro per la condivisione di una Centrale Unica di Committenza e che da tale tavolo e dal confronto politico è stata sviluppata la seguente proposta di Convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 267/2000;

#### CONSIDERATO CHE

- la «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (art. 3, comma 34°, Codice);
- la Direttiva 2014/24/UE prevede che l'obiettivo del conseguimento di risparmi di spesa per le singole Amministrazioni aggiudicatrici, può essere conseguito attraverso:
  - 1) l'aggregazione della domanda,

- 2) la centralizzazione delle procedure di gara, anche mediante una “committenza ausiliaria”;
- la «centrale di committenza», a seguito delle modifiche normative intervenute, è così attualmente disciplinata dal comma 3-bis, dell’articolo 33 del Codice: *I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del D.Lgs n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione;*
  - l’articolo 23-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014 n. 114/ stabilisce quanto segue:
    1. *Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° settembre 2015 (1° novembre ex dl 107/2015). Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*
    2. *omissis*
    3. *I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;*
  - numerose interpretazioni, confermate dalla determinazione ANAC n. 11/2015, hanno evidenziato come il termine “accordo consortile” riportato nell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all’unione dei comuni;
  - la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell’accordo consortile, ci si debba avvalere dei “competenti uffici”, con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;
  - tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell’impianto complessivo della norma, si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:
    - a) da un lato con l’art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall’art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall’art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);
    - b) dall’altro con l’art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;
  - in tale ottica interpretativa, quindi, l’espressione “*accordi consortili*” deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di



committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:
  - a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
  - b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni hanno espresso la volontà di dar luogo ad una centrale unica di committenza, in osservanza della normativa ora richiamata, attraverso l'approvazione della presente convenzione e che, pertanto, hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:
  - deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Cinisello Balsamo, esecutiva ai sensi di legge;
  - deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Cusano Milanino, esecutiva ai sensi di legge;
  - deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Paderno Dugnano, esecutiva ai sensi di legge;
  - deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Sesto San Giovanni, esecutiva ai sensi di legge;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**Art. 1 - Finalità ed oggetto**

1. La presente convenzione disciplina, nei termini specificati negli articoli seguenti, la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti delle procedure di appalto di lavori, servizi e beni non escluse in

tutto o in parte dall'applicazione del Codice, con le seguenti esclusioni (salvo sopravvenienze in senso contrario):

- dell'acquisizione di beni e servizi mediante spese economali;
- dell'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- dell'affidamento di lavori e servizi d'urgenza e di somma urgenza.
- di forme di partenariato pubblico-privato

2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 con l'obiettivo di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici, addivenendo ad una gestione unitaria e riducendo i costi di gestione delle procedure in virtù delle conseguenti economie di scala. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirne la corretta interpretazione ed applicazione.

3. In particolare, in conformità alle previsioni contenute nella Direttiva 2014/24/UE, la Centrale Unica di Committenza, potrà agire come:

- **Soggetto aggregatore della domanda**, fungendo da collettore delle esigenze di acquisizione di beni, servizi e lavori omogenei da parte dei Comuni associati, gestendo per conto dei predetti Enti le procedure di affidamento;

- **Soggetto che accentra e gestisce le procedure** di appalto di lavori, servizi e forniture.

4. In fase di prima applicazione della presente convenzione la Centrale Unica di Committenza opererà esclusivamente per le procedure di appalto dei lavori pubblici. Conclusa la fase di sperimentazione, che terminerà entro il 31 dicembre 2016, gli enti aderenti alla convenzione valuteranno la prosecuzione della gestione associata con l'estensione alle procedure di appalto di beni e servizi nonché all'aggregazione della domanda. A tal fine gli enti formalizzeranno la propria decisione con apposita deliberazione consiliare.

5. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di appalto di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

## **Art. 2 - Ufficio comune operante come centrale unica di committenza per i comuni associati**

1. La Centrale di committenza è istituita presso il Comune di .....

2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per gli appalti di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

3. L'Ufficio comune organizzato dal Comune di ..... quale Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, salve indicazioni in senso diverso da parte delle autorità competenti (in primo luogo ANAC), tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;

b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;

c) ai riferimenti fiscali;

d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

## **Art. 3 - Funzioni esercitate dalla Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività**

1. La Conferenza dei Dirigenti dei Comuni associati, di norma con cadenza trimestrale, propone al Responsabile della Centrale unica di committenza l'ordine dei lavori, dei servizi e delle forniture da tenersi nelle procedure di affidamento.

Le priorità per l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture sono determinate dal Responsabile della Centrale unica di committenza sentita la Conferenza dei Dirigenti dei Comuni associati.

2. Le competenze della Centrale unica di committenza sono:

a) **nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:**

a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del d.P.R. n. 207/2010;

a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;

a.3.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;

b) **nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:**

b.1.) scelta della procedura di gara su proposta del Responsabile comunale del procedimento e redazione dei relativi atti, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito, nelle procedure ristrette o negoziate, con scelta dei concorrenti da invitarsi; il Responsabile comunale del procedimento avrà cura di segnalare eventuali clausole specifiche, in particolare dipendenti dall'adesione del rispettivo Comune a Patti o Protocolli di legalità, nonché di ordine sociale;

b.2.) individuazione, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e dei loro parametri, su proposta del Responsabile comunale del procedimento;

b3) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sentito il Responsabile comunale del procedimento;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.3.5.) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;

b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.3.7.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;

3. La Conferenza dei Dirigenti, composta dai Dirigenti dei Comuni associati competenti per i lavori, servizi e forniture oggetto del presente atto e dal responsabile della Centrale unica di committenza, esprime parere obbligatorio e non vincolante nelle ipotesi di divergenze insorte tra il RUP e il Responsabile della Centrale unica di committenza.

La Conferenza deve operare nel principio di massima celerità anche mediante teleconferenza e nello spirito di massima collaborazione e della ricerca del maggior consenso.

4. La Centrale unica di committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

#### **Art. 4 - Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dalla Centrale unica di committenza**

1. Ai singoli Comuni associati, in relazione alle procedure gestite dalla Centrale unica di committenza, competono le seguenti funzioni ed attività:

a) **nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:**

a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.3.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del d.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di appalto riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere svolta dalla Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

a.4.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di appalto nel modo più efficace possibile;

a.5.) adozione dei provvedimenti di assunzione dell'impegno di spesa, ivi incluso il pagamento del contributo all'ANAC;

b) **nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:**

b.1.) collaborazione con la Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);

b.2.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006;

b.3.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006;

c) **nella fase di esecuzione del contratto:**

c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;

c.2.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.3.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.4.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

2. La Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce il provvedimento con il quale il Comune ha accertato la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'appalto dei lavori, servizi o beni richiesti.

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, la Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutti i provvedimenti di cui al comma precedente per le relative verifiche.

#### **Art. 5 – Stipulazione dei contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dalla Centrale unica di committenza**

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dalla centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:

a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;

b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni.

2. Le procedure di appalto di lavori, servizi e beni svolte dalla centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:

a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;

b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato.

3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con la centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:

a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;

b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario.

#### **Art. 6 - Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale.**

1. La Centrale unica di committenza svolge, su indicazione dei Comuni associati alla presente convenzione, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991.

2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 1 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria determinazione n. 3/2012.

3. Le procedure di cui al precedente comma 1 sono svolte in modo autonomo dai Comuni quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a 40.000 euro.

#### **Art.7 – Flussi informativi**

1. Per l'attivazione della procedura di gara, il Comune associato dovrà inviare alla centrale unica di committenza la seguente documentazione:

- a) progetto per lavori, servizi o forniture unitamente al relativo provvedimento di approvazione;
- b) validazione del progetto;
- c) provvedimento con il quale il Comune ha accertato la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

2. La Centrale unica di committenza si obbliga, entro 30 giorni dalla ricezione della formale comunicazione del Comune associato, ad ultimare la verifica volta ad accertare la completezza e la validità delle informazioni e documentazioni ricevute al fine di poter procedere all'indizione della gara. In caso di incompletezza od irregolarità della documentazione presentata, la Centrale unica di committenza assegna un congruo termine per le integrazioni. Ultimata la fase di verifica, la Centrale di committenza procede, entro i successivi trenta giorni, all'indizione della gara. In caso di contestuale pluralità di comunicazioni, viene data precedenza alla comunicazione protocollata anteriormente salvo quanto previsto all'art. 3 in materia di priorità.

#### **Art. 8 - Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso**

1. La Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5-quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della Centrale unica di Committenza individuato in base all'art. 10 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 9 - Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla Centrale unica di committenza**

1. La decisione relativa agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dalla Centrale unica di committenza, è assunta dal Comune presso il quale è istituita la centrale sentito il Comune interessato alla procedura di acquisti con oneri a carico di quest'ultimo.

#### **Art. 10 – Struttura organizzativa della centrale unica di committenza**

1. La Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di .....

2. Il Comune presso il quale ha sede la Centrale unica di committenza, sentiti gli enti associati anche nelle forme di cui al successivo articolo 13:

- a) approva specifiche disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della Centrale unica di committenza;
- b) con deliberazione della Giunta, approva la dotazione di personale della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo art. 11 e stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati.

3. Il Sindaco del Comune presso il quale ha sede la Centrale unica di committenza, con proprio provvedimento, previa intesa tra i Sindaci, nomina secondo le procedure di legge tra soggetti idonei il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di appalto di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.

4. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato un soggetto con funzioni di vice-responsabile, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento. La nomina viene effettuata secondo le procedure di legge tra soggetti idonei facenti parte della dotazione di personale della CUC.

5. Il Responsabile della Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.

6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.

7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 15 e 16 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione del Comune presso il quale ha sede, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente in cui ha sede l'Ufficio comune.

9. Ferma restando l'attivazione di uno spazio dedicato alla CUC sul sito istituzionale dei singoli comuni associati, con link al sito del Comune presso il quale è istituito l'ufficio comune, la Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune.

10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:

a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.

11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

#### **Art. 11 - Risorse umane operanti presso la Centrale unica di committenza**

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
2. I singoli Comuni associati dedicano all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate ai sensi del precedente comma, per mettere a disposizione dello stesso Ufficio comune tali soggetti, in misura adeguata al fine di consentire l'operatività della Centrale unica di committenza.

#### **Art. 12 - Forme di consultazione tra i Comuni associati**

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno trimestrale, sono convocati dal Sindaco del Comune presso il quale è costituita la Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione. In tali occasioni, con cadenza annuale, i Sindaci dovranno esaminare ed approvare la proposta di dotazione di personale della Centrale unica di committenza formulata dal Comune presso il quale la stessa ha sede in ragione dell'attività da svolgere nell'anno o triennio successivo. Ai fini di cui all'art. 1, comma 4 apposita convocazione avrà luogo entro sei mesi dall'attivazione della Centrale unica di committenza.
2. I Sindaci dei Comuni associati approvano le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

#### **Art. 13 - Definizione delle intese**

1. La definizione delle intese previste dalla presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è demandata ad un rappresentante per ogni singolo Comune associato, designato da ciascuno di essi tra i propri Dirigenti/Responsabili di servizio.
2. Il soggetto di cui al precedente comma 1 opera nel rispetto delle linee-guida definite dai Comuni in base al precedente art. 12, comma 2.

#### **Art. 14 - Rapporti finanziari e riparto delle spese**

1. La Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di appalto di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. I singoli Comuni associati assegnano alla Centrale unica di Committenza le risorse umane individuate in base al precedente art. 11, mantenendo pertanto a proprio carico i relativi oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali.
3. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della Centrale unica di committenza l'assegnazione di personale alla struttura organizzativa operante come Centrale ha luogo da parte dei singoli Comuni associati sulla base di protocolli operativi che tengano conto del numero delle procedure di acquisizione da svolgere nonché svolte nell'ultimo triennio e dei relativi valori economici risultanti dagli atti di programmazione. Resta in ogni caso inteso che la soluzione organizzativa individuata non potrà comportare maggiori oneri per i singoli Comuni associati nel rispetto dei limiti di spesa del personale.
4. In relazione all'efficace ripartizione delle restanti spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:



- a) con il termine "**costi diretti**", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (pubblicazione bandi e avvisi, commissione di gara etc.);
- b) con il termine "**costi generali**", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi del Comune presso il quale è istituito l'Ufficio comune (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
- c) con il termine "**costi comuni**", la quota di spese generali sostenute dall'ente presso il quale è istituito l'Ufficio comune, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).
5. Ciascun Comune associato anticipa al Comune presso il quale ha sede la centrale unica di committenza i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
6. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
7. I costi generali sono ripartiti annualmente, sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza.
8. I costi comuni sono quantificati forfaitariamente in complessivi mille euro annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per i Comuni associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione delle Giunte Comunali.
9. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune presso il quale ha sede la centrale unica di committenza
10. Il Responsabile della Centrale unica di committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.

#### **Art. 15 - Risorse strumentali**

1. Il Comune presso il quale ha sede la Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'appalto di lavori, servizi e beni in forma associata.
2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune presso il quale ha sede la Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.
3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con la Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'appalto di lavori, servizi e beni.
4. I Comuni associati consentono alla Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'appalto di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

#### **Art. 16 – Riservatezza**

1. La Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di appalto di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. Il Comune presso il quale è istituita la Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di appalto di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di appalto di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. Il Comune presso il quale è istituita la Centrale unica di committenza ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

#### **Art. 17 - Prevenzione della corruzione**

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede la centrale.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede la centrale unica di committenza per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle appalto di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

#### **Art. 18 - Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico**

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.
4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.
5. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza,

e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

#### **Art. 19 - Durata**

1. La presente convenzione ha durata di tre (3) anni, a partire dal 1 novembre 2015.
2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'appalto di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.
3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

#### **Art. 20 - Recesso dalla convenzione**

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
2. Qualora il Comune presso il quale ha sede la Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione l'ufficio comune istituito presso di esso continua a svolgere la relativa attività sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa agli appalti di lavori, servizi e beni.
4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa agli appalti di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 21 - Scioglimento della convenzione**

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:
  - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di appalto di lavori, beni e servizi;
  - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di appalto di lavori, beni e servizi;
  - c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di appalto di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
  - d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per gli appalti di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
  - e) nel caso previsto dal precedente art.20, nei commi 2 e 3.

2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione alla Centrale unica di committenza.

**Art. 22 - Risoluzione delle controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, ha luogo prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto il .....

Per il Comune di .....  
Il Sindaco .....

Per il Comune di .....  
Il Sindaco .....

Per il Comune di .....  
Il Sindaco .....

Per il Comune di .....  
Il Sindaco .....